



Regolamento del Fondo per la formazione e per il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp

Approvato con decreto del Direttore Generale delle Politiche Attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione del 23 giugno 2025, n. 297

Art.1 - Funzionamento del Fondo

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo bilaterale per la formazione e per il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione - Forma.Temp, costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, del CCNL 23 settembre 2002 e dell'Accordo Quadro sulle politiche formative del 27 aprile 1999, dell'Accordo del 18 aprile 2000 e del Protocollo integrativo del 1° agosto 2000, degli analoghi Accordi del 26 settembre 2000 nonché di quelli allegati al CCNL e all'Accordo del 20 aprile 2011.

Presso Forma.Temp è istituito, altresì, il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per i lavoratori somministrati ai sensi della Legge 92/2012, dell'Accordo tra le Parti Sociali del 25 novembre 2015 e del successivo D.M. 95074 pubblicato in G.U. il 21/5/2016 n° 118, disciplinato dal Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i.

2. Le Agenzie per il Lavoro autorizzate alla somministrazione (in seguito ApL) hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente il contributo previsto ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. e il contributo previsto ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. 148/2015 e degli Accordi delle Parti Sociali vigenti secondo le modalità indicate da Forma.Temp. I contributi sono calcolati utilizzando la base imponibile prevista ai fini previdenziali. Il Fondo si riserva il diritto di effettuare le necessarie attività di controllo dei dati forniti. Il mancato rispetto di tale obbligo determina la sospensione della finanziabilità delle attività rendicontate di politica attiva e passiva.

3. Al finanziamento delle spese di funzionamento e gestione di Forma.Temp si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte del contributo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e anche attraverso l'utilizzo:

- a) di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
- b) di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
- c) di contributi previsti da contratti e accordi collettivi.

La quota parte del contributo destinata al finanziamento delle spese di funzionamento e gestione di Forma.Temp è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in misura, comunque, non superiore al 6% (sei per cento) del contributo.

La destinazione dell'avanzo risultante dal bilancio di esercizio è deliberata dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio stesso.

4. Le spese di funzionamento e gestione di Forma.Temp vengono contabilizzate separatamente. Le risorse finanziarie destinate a tale scopo vengono versate mensilmente dalle Agenzie per il Lavoro secondo le modalità indicate da Forma.Temp. Le risorse destinate alle spese di funzionamento e gestione vengono accantonate in appositi conti correnti bancari e/o postali. I poteri di firma su tali conti correnti sono conferiti congiuntamente al Presidente e al Vicepresidente e possono essere delegati al Direttore Generale. Le deleghe possono indicare i poteri e i limiti per importo e per tipologia di operazione.

5. I contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003, a carico delle Agenzie per il Lavoro e destinate a:

- a) attività formative presentate dalle Agenzie per il Lavoro;
- b) misure previdenziali;
- c) azioni di sistema;
- d) formazione continua;
- e) sostegno al reddito;
- f) altre attività assegnate al Fondo indicate all'articolo 12, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003 o negli Accordi delle Parti Sociali ai sensi dell'articolo 55-ter, del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge del 21 giugno 2017, n. 96,

sono ripartite secondo le disposizioni previste dagli Accordi delle Parti Sociali. Tali attività sono disciplinate da appositi dispositivi attuativi. I contributi sono versati mensilmente secondo le modalità indicate da Forma.Temp, ad eccezione della quota destinata al finanziamento delle attività di cui alla lettera a), che viene considerato come importo a debito delle Agenzie per il Lavoro in occasione della compensazione finanziaria annuale, come specificato nel successivo comma 7.

6. I contributi previsti dall'articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003 a carico delle Agenzie per il Lavoro e destinate a:

- a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
- b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia, anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
- c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, anche in regime di accreditamento con le Regioni;
- d) la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale,

sono ripartite secondo le disposizioni previste dagli accordi delle Parti Sociali. Tali attività sono disciplinate da appositi dispositivi attuativi. I contributi sono versati mensilmente secondo le modalità indicate da Forma.Temp, ad eccezione della quota destinata al finanziamento delle attività di cui alle lettere a) e d) che vengono considerati come importo a debito delle Agenzie per il Lavoro in occasione della compensazione finanziaria annuale, come specificato nel successivo comma 7.

7. Forma.Temp determina annualmente il saldo della compensazione finanziaria delle Agenzie per il Lavoro tra i contributi non versati mensilmente e le attività finanziabili indicate nel comma 5 lettera a) e nel comma 6 lettere a) e d) del presente articolo. Il saldo viene versato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento secondo le modalità indicate da Forma.Temp.

8. I contributi previsti dall'articolo 12, del D.lgs. n. 276/2003, versati secondo le modalità indicate nei commi 5, 6 e 7 del presente articolo, sono accantonati in appositi conti correnti bancari e/o postali. I poteri di firma su tali conti correnti sono conferiti congiuntamente al Presidente e al Vicepresidente e possono essere delegati congiuntamente al Direttore Generale e al dirigente preposto alla funzione finanziaria. Le deleghe possono indicare i poteri e i limiti per importo e per tipologia di operazione. Le giacenze possono essere investite in strumenti finanziari a breve termine a basso contenuto di rischio.

9. I contributi previsti dall'articolo 27, del D.lgs. n. 148/2015 e dagli Accordi delle Parti Sociali vigenti, per il finanziamento delle prestazioni a carico del Fondo di Solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori

somministrati vengono versati mensilmente dalle Agenzie per il Lavoro, secondo le modalità indicate da Forma.Temp, su appositi conti correnti bancari e/o postali. I poteri di firma su tali conti correnti sono conferiti congiuntamente al Presidente e al Vicepresidente e possono essere delegati congiuntamente al Direttore Generale e al dirigente preposto alla funzione finanziaria. Le deleghe possono indicare i poteri e i limiti per importo e per tipologia di operazione.

Art. 2 - Direttore Generale

La responsabilità operativa del Fondo viene affidata ad un Direttore Generale, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale:

- a. svolge tutti i compiti e le missioni specificatamente a lui assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
- b. per l'espletamento dei propri compiti istituzionali potrà avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne. La struttura è composta da un numero variabile di componenti, in ragione delle esigenze operative del Fondo e nei limiti della dotazione organica definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- c. ha la responsabilità operativa di tutta la struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vicepresidente;
- d. presenta il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo redatto dal dirigente preposto alla funzione finanziaria da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- e. presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte.

Art. 3 - Politiche del lavoro

1. Nell'ambito della struttura organizzativa ed operativa del Fondo o avvalendosi di professionalità esterne, il Direttore Generale individua le figure alle quali vengono affidate le verifiche di ammissibilità e i controlli delle Politiche del lavoro (attive e passive) per le quali viene chiesto il finanziamento al Fondo.
2. La presentazione delle richieste relative al finanziamento delle Politiche del lavoro avviene tramite procedura informatica, ovvero con qualsiasi altro mezzo autorizzato dal Consiglio di Amministrazione atto a documentarne e regolamentarne l'invio.
3. Le attività relative al finanziamento delle Politiche attive del lavoro e delle misure di integrazione al reddito sono a cura del Direttore Generale sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le attività relative alle Politiche passive del lavoro finanziate attraverso il Fondo di Solidarietà di settore istituito presso Forma.Temp, sono affidate al Comitato di gestione e controllo che le attua per mezzo del Direttore Generale o di suo delegato.

Art. 4 - Modifica del Regolamento

Il presente Regolamento viene modificato, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante, con delibera propria dell'Assemblea, ovvero in base a proposte del Consiglio di Amministrazione. La modifica dovrà essere deliberata con le modalità previste all'articolo 19 dello Statuto.